



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 7 (Allegato E Parte I)

Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
- b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

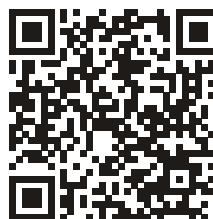
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Partizione	Allegato E Parte I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/allegato-e-parte-i-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it